



Per l'attrice:

Nel merito, in via principale

- Respingere la domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta perché infondata in fatto e in diritto;

- Accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale di Google e, per l'effetto, dichiarare risolti per fatto e colpa di quest'ultima i Contratti AdSense e AdWords in essere con ██████████

Ancora nel merito, in ogni caso

Accertare e dichiarare: (i) l'abuso di dipendenza economica realizzato da Google ai danni di ██████████ (ii) l'abuso di posizione dominante attuato da Google; (iii) gli atti di concorrenza sleale commessi da Google ai danni dell'attrice.

Per l'effetto, dichiarare nulle e/o inefficaci le clausole del contratto AdSense che concedono a Google il diritto di recesso ad nutum, nonché la limitazione di responsabilità a favore di quest'ultima al 125% di quanto corrisposto negli ultimi 12 mesi precedenti la data in cui la responsabilità è sorta ai sensi dell'art. 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192 e degli artt. 1431 e 1342 cod. civ.

Sempre nel merito, in ogni caso

Risarcire i danni tutti subiti da ██████████ come analiticamente elencati e provvisoriamente quantificati nel paragrafo dell'atto di citazione "SULLA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO", ovvero nella misura maggiore o minore che risulterà di giustizia all'esito dell'istruttoria ovvero, se del caso, secondo equità, e che, provvisoriamente, si indica in € 9.673.810,00 (novemilioneisessantasettantatremila- ottocentodieci/00), oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché il maggior danno ex art. 1224, II comma, cod. civ.

In via subordinata

Nella denegata ipotesi in cui il Giudice dovesse accertare la presenza di "click" non validi sugli annunci AdSense pubblicati sul sito ██████████ riparametrare il compenso escludendo soltanto i compensi relativi ai singoli click realmente dimostrati come invalidi.

In ogni caso

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

In via istruttoria



Si insiste per l'ammissione delle prove testimoniali articolate in sede di memorie ex art. 183, VI comma, n. 2) e 3), c.p.c.

Si insiste affinché il Giudice voglia disporre CTU al fine di accertare il valore della Società Attrice al momento dell'interruzione dei rapporti con Google, nonché il potenziale futuro sviluppo economico di quest'ultima al fine di quantificare il danno subito per effetto della condotta della convenuta, accertando altresì le quote di mercato della convenuta nella pubblicità online.

Per il convenuto:

Voglia l'Ecc.mo Tribunale, *contrariis reiectis*:

1. in via principale, rigettare integralmente le domande proposte da ██████████ S.r.l. in liquidazione perché infondate in fatto ed erronee in diritto;
2. in via gradata, previo accertamento che ██████████ S.r.l. in liquidazione si è resa inadempiente alle obbligazioni previste dal Contratto AdSense (come definito in corso di causa), risolverlo *ex art. 1453 c.c.* per fatto e colpa della stessa ██████████ S.r.l. in liquidazione e, per l'effetto, rigettare integralmente le domande proposte da quest'ultima;
3. comunque, in via riconvenzionale:
  - (i) previo accertamento che ██████████ S.r.l. in liquidazione si è resa inadempiente alle obbligazioni previste nel Contratto AdSense (come definito in corso di causa), condannarla a restituire a Google Ireland Ltd. (eventualmente anche a titolo risarcitorio) gli importi indebitamente percepiti da settembre 2011, pari complessivamente a Euro **1.955.114,62**, o la maggiore o minor misura accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia (oltre a interessi e a rivalutazione);
  - (ii) accertare che Google Ireland Ltd. è creditrice dell'importo di USD **20.212,28** (Euro 18.532 al tasso di cambio del 2 febbraio 2016) in base al Contratto AdWords (come definito in corso di causa) e, per l'effetto, condannare ██████████ S.r.l. in liquidazione a corrispondere tale importo alla stessa Google Ireland Ltd. (oltre agli interessi *ex D. Lgs. n. 231/2002* dalle scadenze delle fatture fino al pagamento);
  - (iii) condannare ██████████ S.r.l. in liquidazione a risarcire il maggior danno nella misura accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia;
4. condannare ██████████ S.r.l. in liquidazione a rimborsare spese, competenze e onorari del presente giudizio (oltre IVA e CPA come per legge).



\*\*\*

## MOTIVAZIONE

1. *Le domande dell'attrice.* Con atto notificato il 26 novembre 2013, la società attrice citava a giudizio la società Google, chiedendo l'accertamento degli inadempimenti contrattuali della convenuta, l'accertamento di abuso di posizione dominante e/o di dipendenza economica da parte della stessa, nonché di atti di concorrenza sleale e la conseguente condanna a risarcire i danni subiti dall'attrice. Allegava che:

- ██████ svolgeva attività di progettazione, sviluppo e commercializzazione di pubblicità online, realizzazione e gestione di siti web; era proprietaria del motore di ricerca ██████.COM, dotato di un proprio software d'indicizzazione dei contenuti. Tale motore di ricerca era online a partire dal settembre 2011 e contava circa 15.000 utenti registrati nel dicembre del 2012; il sito aveva una media giornaliera di 1.700.000 singoli visitatori provenienti da tutto il mondo.

- ██████ aveva stipulato con Google due diversi contratti: Google AdSense nel luglio 2011 e Google AdWords nel settembre 2011. Il servizio AdWords, permetteva al soggetto che acquistava determinate *key-word* (nella specie ██████) di comparire *on top* sul motore di ricerca di Google nel momento in cui un utente avesse inserito dette parole-chiave.

- Con il contratto AdSense, invece, ██████ metteva a disposizione alcuni spazi pubblicitari all'interno delle proprie pagine web in favore di Google, la quale svolgeva attività d'intermediazione, da un lato pagando ██████ per lo spazio allocato nel proprio sito web e contemporaneamente vendendo tali spazi agli inserzionisti; il processo di scelta degli annunci da inserire in ogni istante in base al tipo di visitatore veniva svolto esclusivamente da Google, incorporando un codice non modificabile dal sito ospitante; la remunerazione dipendeva dal numero di click e dalle visualizzazioni.

- ██████ da un lato, attirava utenti sul proprio sito web attraverso il programma AdWords, pagando ingenti somme a Google per apparire nelle prime posizioni e dall'altro, veniva remunerata da Google per le pubblicità in favore di terzi presenti sul proprio sito.

- L'investimento di ██████ in AdWords passava da 40.000,00 \$ nel settembre 2011 a 160.000,00 a inizio 2012 e ██████ veniva inserita nella lista dei "Top Partner di Google AdWords" e invitata in data 27 settembre 2012, ad un evento dalla prima organizzato.



- Google assisteva ██████ nella gestione delle pagine, suggerendo le implementazioni ottimali necessarie a incrementare i ricavi e, in particolare, esortava l'attrice a investire in AdWords in modo da ottenere maggiori guadagni per le pubblicità inserite con AdSense; i guadagni con AdSense, infatti, crescevano notevolmente, passando da 76.000,00 \$ nel mese di settembre 2011 fino ai 317.715,00 \$ del novembre 2012.

- In data 11 gennaio 2013, tuttavia, Google notificava ad ██████ una violazione della *policy* di AdSense, invitando ad apportare modifiche sul proprio sito e rilevando collegamenti a siti per adulti. I manager di ██████ contattavano quindi, l'account manager di Google, informandolo delle contromisure nel frattempo adottate; tuttavia, in data 16 gennaio 2013, l'account AdSense di ██████ veniva definitivamente disattivato, impedendo all'attrice di avere accesso alla contabilità di AdSense e trattenendo le somme dovute ad ██████ relative ai mesi di dicembre 2012 e gennaio 2013, pari a complessive euro 503.400,95 ( di cui 334.700,95 relative alla mensilità di dicembre e 168.700,00 a quella di gennaio).

- La convenuta Google esercitava il diritto di recesso, previsto dal contratto stipulato tra le parti, asserendo di aver registrato "un'attività di click non validi", mentre alcuni mesi dopo, nel luglio 2013, ██████ decideva di sciogliere anche il secondo contratto AdWords, ancora in vigore tra le parti.

- Google aveva agito al solo fine di eliminare dal mercato la società attrice, a causa della sua forte e rapida crescita nel giro di pochissimi anni, inventando una "violazione della *policy* di AdSense", in realtà mai verificatasi.

**2. Le difese della convenuta.** Con comparsa depositata il 25 giugno 2014, la convenuta Google chiedeva il rigetto delle domande attoree, formulando domanda riconvenzionale volta ad accertare l'inadempimento di ██████ al contratto AdSense e la condanna alla restituzione delle somme indebitamente percepite. Chiedeva altresì, di condannare l'attrice al pagamento dei corrispettivi rimasti insoluti relativi al contratto AdWords e allegava che:

- ██████ aveva realizzato un sistema finalizzato alla percezione d'ingenti profitti "a costo quasi nullo" e in violazione di plurime clausole contrattuali: aveva ideato un meccanismo che le consentiva, mediante il servizio di Google ADWords, di attrarre sul proprio sito utenti i quali facevano conseguire maggiori ricavi dagli annunci pubblicitari di Google AdSense;



- Attract aveva fornito informazioni parziali. In data 11 gennaio 2013 Google aveva constatato la presenza di annunci AdSense “su pagine che trattavano contenuto destinati a un pubblico adulto”. ██████ impiegava il servizio Google AdWords per acquistare keyword “a buon mercato e pubblicizzare il proprio sito web”; le pagine del sito dell’attrice su cui atterravano gli utenti contenevano annunci Google AdSense mascherati da risultati di ricerca.
- Il diritto di recesso dal contratto AdSense era stato esercitato legittimamente da Google, la quale aveva poi restituito agli inserzionisti le somme di cui ██████ asseriva essere creditore.
- Google non aveva abusato della propria asserita posizione dominante né della inesistente dipendenza economica di ██████ ben lungi dall’aver agito in “mala fede”, Google aveva esercitato un diritto potestativo pienamente legittimo, attribuito a entrambe le parti; scelta persino doverosa nell’interesse dei propri inserzionisti e degli utenti di internet.
- Quanto alla domanda riconvenzionale, Google chiedeva la restituzione delle somme illecitamente ottenute da ██████ attraverso il sistema dei “click non validi”, calcolate in Euro 1.955.114,62, oltre al pagamento del corrispettivo rimasto insoluto e relativo al contratto AdWords, tenendo conto della trattenuta già effettuata sul deposito versato da ██████ e pari ad euro 100.000,00.

**3. Le vicende processuali.** Assegnati i termini di cui all’art. 183, comma 6 c.p.c., sentite le parti a chiarimenti con riguardo al funzionamento dei programmi in oggetto, il Giudice riteneva la causa matura per la decisione e fissava l’udienza di precisazione delle conclusioni del 2 febbraio 2016, nella quale, concessi i termini di legge per il deposito degli scritti conclusivi, assegnava la causa in decisione al collegio.

**4. La competenza del Tribunale Sezione Specializzata in materia d’Impresa.** L’allegazione di un abuso di posizione dominante da parte di Google è idonea a radicare la competenza funzionale di questa Sezione Specializzata in materia di impresa (Sezione A) in ragione della competenza esclusiva ad essa assegnata dall’art. 3 del D.Lgs. 168/03, come sostituito dall’art. 2, co. 1, lett. d), del D.L. 1/12 per tutti gli illeciti *antitrust*, siano essi di estensione comunitaria che fondati sulla legislazione nazionale.



5. *La ricostruzione dei fatti di causa.* Al fine di decidere sulle domande proposte dalle parti e specificamente al fine di verificare l'abusività o meno del recesso *ad nutum* posto in essere dalla convenuta Google– e qualificato alternativamente come inadempimento contrattuale, abuso di posizione dominante, abuso di dipendenza economica e attività di concorrenza sleale – è opportuno ricostruire i fatti rilevanti accertati documentalmente .

Anzitutto va chiarito che la prima contestazione ricevuta da ██████ in data 11 gennaio 2013 da parte di Google, e che anticipava il recesso, riguardava l'esistenza di collegamenti sulla propria pagina a siti per adulti. Con email 11 gennaio 2013, Google si limitava a chiedere ad ██████ di *“rendere il suo account AdSense conforme alle norme del programma ... apportando le modifiche al sito entro 72 ore”* ed individuando la violazione nella *“pubblicazione di annunci Google su pagine che trattano contenuti destinati ad un pubblico adulto”*.

Dopo che l'attrice aveva adempiuto alle richieste di Google, quest'ultima aveva tuttavia deciso di bloccare comunque il servizio AdSense a partire dal 16 gennaio 2013.

La convenuta, da parte sua, ha riconosciuto nel corso del giudizio che ██████ avesse eliminato i collegamenti ai siti per adulti, dopo l'invito della stessa Google, ma ha anche allegato nel giudizio che lo scioglimento del vincolo era stato determinato da altre violazioni contrattuali di ██████ in verità non specificamente contestate alla data del recesso ( verbale 14 aprile 2016).

Questi dunque sono i fatti rilevanti ricostruiti secondo un ordine cronologico:

- *11 gennaio 2013:* Google contestava ad ██████ la violazione del contratto consistente nell'aver permesso che vi fossero link a siti per adulti, chiedendole di *“apportare le modifiche entro 72 ore”*. ██████ interveniva nei giorni immediatamente successivi, eliminando la violazione contestata (doc. 19 attore).
- *16 gennaio 2013:* Google comunicava ad ██████ di avere disattivato l'account di Google AdSense, limitandosi a dichiarare di avere *“rilevato attività non valide”*, senza specificare in cosa sarebbe consistita la violazione, in quanto, a suo dire, non poteva fornire ulteriori informazioni sulla specifica violazione e limitandosi a segnalare la possibilità di un ricorso interno per risolvere il problema (doc. 10 convenuta). Da questo momento, ██████ fu impossibilitata ad accedere al programma AdSense, non potendo



neppure visualizzare inserzioni di terzi sul proprio sito e controllare i pagamenti ad essa dovuti. Sempre da tale data Google aveva anche bloccato i pagamenti scaduti relativi alle mensilità di dicembre e di gennaio per gli ingenti importi, rispettivamente, di Euro 334.700,95 ed Euro 168.700,00.

- *17 gennaio- 4 febbraio 2013:* ██████ iniziò subito a chiedere ai propri referenti di Google le ragioni del blocco del programma, dapprima ipotizzando che si trattasse di una violazione collegata a quella dell'11 gennaio e, quindi, reagendo e ribadendo a Google tutte le misure poste in essere: nella email del 17 gennaio ██████ testualmente dichiarava: *“non conoscendo il motivo della disattivazione, l'unica cosa sensata per noi è attribuire la motivazione alla mail inviataci venerdì scorso da AdSense dove veniva evidenziato del contenuto destinato ad un pubblico adulto su una pagina di risultati, ti scrivo le contromisure che abbiamo messo in atto”* (doc. 18-2 e 18-3 att.). Successivamente formulava numerose richieste di aiuto e d'informazione, segnalando le difficoltà enormi causate dalla condotta incomprensibile di Google. Si vedano le email del 24 gennaio 2013, sub 18-4, del 22 gennaio 2013 sub doc 5 e del 31 gennaio 2013 sub doc. 18-6, ove ripetutamente ██████ segnalava che: *“la situazione ci crea grossi problemi”* e ancora: *“dopo 15 giorni di disattivazione non motivata del nostro account AdSense ti chiedo gentilmente ancora una volta di avere notizie. Il nostro Account Manager non risponde e non c'è mai stato comunicato niente. Abbiamo sollecitato più di una volta la necessità di una call telefonica che ci è sempre stata negata. Non riusciamo a spiegarci questa completa chiusura da parte vostra e ci pare che Google non si renda conto dell'estrema gravità della situazione”*. Di fronte al silenzio di Google, in data 1 febbraio 2013, ██████ chiedeva nuovamente risposte e spiegazioni, non sapendo cosa fare. Dichiarava di non avere ancora ricevuto il pagamento di circa 330 mila euro di dicembre e manifestava *“l'estrema difficoltà”* in cui si stava trovando; chiedeva insistentemente le intenzioni di AdSense con riguardo ai futuri rapporti contrattuali con ██████ e ai pagamenti già scaduti; chiedeva, in particolare, se il pagamento di AdSense sarebbe avvenuto in tempi brevi, se AdSense avesse intenzione di interrompere definitivamente il rapporto con ██████ e, persino, se potesse arrivare a *“non rispondere e a non motivare la sua scelta”*.



In data 4 febbraio 2013, non sapendo ancora il motivo della disattivazione, chiedeva un aiuto nella compilazione del ricorso interno, poiché *“qualsiasi attività e implementazione eseguita sul sito è da Google conosciuta, condivisa e approvata”* (sub doc. 18-8 att.).

- *10 febbraio 2013*: Google rispondeva con una email ad ██████ dopo che questa aveva proposto reclamo interno, comunicandole: *“di confermare definitivamente la chiusura dell’account AdSense”* per violazioni delle condizioni contrattuali (*“for violation of our terms and conditions”*). Aggiungeva poi: *“Accounts disable for invalid click activity will receive no further payment nor any reissue of previous payment. Your outstanding balance and Google’s share of the revenue will both be fully refunded back to the affected advertisers. Thank you for your understanding in this matter. We understand that you may want more information about your account activity. However, because we have a need to protect our proprietary detection systems, we’re unable to provide our publishers with any details about their account activity”*.

Tratteneva, infine, le somme relative ai mesi di dicembre 2012 e gennaio 2013 (doc. 11 convenuta).

**6. I rapporti contrattuali tra Google e ██████** Ricostruiti i fatti, vanno esaminati i due contratti stipulati da ██████ con Google, relativi al programma AdSense e AdWords, rispettivamente del luglio e del settembre 2011. Il servizio AdWords permetteva al soggetto che acquistava da Google determinate *key-word*, e cioè ad ██████ di comparire sul motore di ricerca Google nel momento in cui un utente avesse inserito dette parole-chiave.

Attraverso il contratto AdSense, invece, l’attore ██████ metteva a disposizione alcuni spazi pubblicitari all’interno delle proprie pagine web in favore di Google, la quale, da un lato pagava ██████ per lo spazio allocato e, dall’altro, vendeva tali riquadri agli inserzionisti. Il processo di scelta degli annunci da inserire in ogni istante in base al tipo di visitatore veniva svolto esclusivamente da Google, incorporando un codice non modificabile dal sito ospitante; la remunerazione dipendeva dal numero di click e dalle visualizzazioni. Per un verso, quindi, ██████ attirava gli utenti sul proprio sito web attraverso il programma AdWords, pagando ingenti somme a Google per apparire nelle prime posizioni; per l’altro, l’attrice era remunerata da Google per le pubblicità di terzi inserzionisti presenti sulla



propria pagina web, le quali venivano visualizzate dagli utenti che, di volta in volta, atterravano sulla pagina di ██████████(contratto AdSense).

██████████traeva i suoi profitti, peraltro nei primi mesi del tutto modesti, esclusivamente dalla differenza tra i ricavi percepiti attraverso il contratto AdSense, e cioè la quota di compensi versata da Google in adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte con il detto contratto, e gli ingenti importi da essa versati a Google a titolo di corrispettivo delle obbligazioni pattuite con il contratto AdWords. L'intero fatturato di ██████████era rappresentato, quindi, dai proventi derivanti dal contratto AdSense e ciò anche in considerazione dei limiti contrattuali alla visualizzazione, sulla pagina web ██████████di annunci pubblicitari diversi da Google. Si veda la clausola 3.6 del contratto AdSense, che prevedeva che ██████████*“non poteva visualizzare pubblicità o contenuto che potesse essere confuso o in altro modo associato a Google”*.

Ben lungi dall'essere un meccanismo fonte di profitti “a costo zero”, come ripetutamente affermato da Google nelle sue difese, ██████████consegua i suoi profitti sostenendo ingenti spese a vantaggio di Google medesima. Basti evidenziare che, come emerge dal prospetto 23 att., dal quale risulta la contabilità tra le parti in base alle stime effettuate da Google, alla data di inizio dell'attività, nel novembre 2011, ██████████a fronte della quota di compensi, pari ad euro 52.082,00, ricevuta da Google in forza del contratto AdSense, aveva versato a Google, per l'acquisto delle dette *key-word*, importi pari ad euro 43.524,00; nel dicembre 2011, a fronte dei compensi percepiti pari ad euro 76.350,00, ne aveva versati a Google, per il medesimo titolo, euro 61.602,00, con un *trend* in salita, che aveva raggiunto l'apice nel mese di dicembre 2012, allorché Google recedette dal contratto.

Peraltro, può evidenziarsi sin d'ora che, poiché il fatturato dell'attrice era composto esclusivamente dalle attività provenienti dal contratto AdSense stipulato con Google, l'attivo d'esercizio di ██████████era modesto, tenuto conto degli elevati costi sostenuti per l'acquisto delle campagne pubblicitarie AdWords, campagne sollecitate dalla stessa Google ( cfr. bilancio d'esercizio relativo all'anno 2012, in cui risulta un utile di soli Euro 37.627,00).

**6.1. Il contratto AdSense.** Il contratto AdSense stipulato in data 20 luglio 2011, sub doc. 6, è un modulo predisposto da Google, dalla cui lettura emerge l'evidente posizione di forza di Google e di debolezza dell'altro contraente, soggetto a ogni forma di direttiva, pena la



facoltà di Google di recedere o risolvere il contratto. Si vedano, a mero titolo esemplificativo, le clausole 3.1, 3.2, 3.3, 3.6, 6.2, 11, 12, dalle quali emergono ampi poteri di controllo, monitoraggio e direttive cui era sottoposta [REDACTED] che, dal canto suo, doveva *attenersi alle istruzioni di volta in volta fornite da Google, al fine di permettere un controllo degli annunci, links, risultati di ricerca, ecc.; per visualizzare sulla proprietà un campo di ricerca Google; per il posizionamento degli annunci; per implementare i pulsanti.* [REDACTED] era soggetta ai limiti di visualizzazione di pagine web di annunci pubblicitari diversi da Google. Con particolare riguardo al pagamento, il contratto prevedeva che la quota di ricavi di Google sugli annunci pubblicitari dei terzi inserzionisti fosse determinata da Google “a sua discrezione” e che i pagamenti fossero calcolati “esclusivamente sulla base dei registri tenuti da Google”. Inoltre prevedeva, alla clausola 11, la limitazione di responsabilità in favore di Google, clausola sulla quale si tornerà diffusamente *infra*.

**6.2.** Dall’esame dei contratti e della corrispondenza scambiata dalle parti del giudizio è emerso un quadro decisamente squilibrato in favore della convenuta Google, la quale, sin dall’inizio del rapporto e fino al suo epilogo, dettava le condizioni, i tempi e le modifiche da implementare sul sito di proprietà di [REDACTED]. Sottoponeva continuamente ad [REDACTED] richieste di qualsiasi genere, mirate essenzialmente a monitorare l’andamento dei rapporti contrattuali e delle possibilità di crescita di [REDACTED].

Le continue richieste d’informazioni, le direttive e i controlli costituiscono un chiaro indice del fatto che, oltre ad un modello di *business* sbilanciato a favore della convenuta, la quale decideva i compensi da versare e le quote invece ad essa spettanti per l’attività di intermediazione, la società Google era a conoscenza delle operazioni realizzate da [REDACTED] di talché nessun incremento o andamento anomalo delle visualizzazioni pubblicitarie potesse sfuggirle, salvo che non fosse da lei permesso o, addirittura, incoraggiato. L’aumento del fatturato derivante dai contratti era notato sempre con interesse da parte di Google, la quale, dal canto suo, sollecitava la campagna Adword, riceveva puntuali ed immediate risposte da parte di Attract –come essa stessa riconosceva nella corrispondenza- sulle modalità operative attraverso le quali conseguiva i profitti, sia per quanto concerneva il rapporto interdependente dei due contratti AdWords e AdSense, sia con riferimento agli aspetti tecnici con cui gli utenti venivano reindirizzati sulle *landing-page* di [REDACTED]. Quest’ultima, infatti,



aveva anche inviato alla convenuta, e in più occasioni, numerosi esempi di pagine di atterraggio, dietro espresse richieste da parte degli account manager di Google, al fine di verificarne le caratteristiche e suggerire modifiche. Come risulta documentalmente dalla corrispondenza intervenuta tra le parti sub doc. 11, era noto a Google che la gran parte del traffico sul motore di ██████ proveniva dalle campagne AdWords; anzi, le campagne Adwords e i mercati sui quali ██████ si rivolgeva erano monitorati e addirittura sollecitati da Google, tanto da costringere ██████ a chiedere aiuto a Google nella compilazione del ricorso, visto che *“qualsiasi attività e implementazione eseguita sul sito erano da voi conosciute, condivise e approvate”*.

Pertanto Google non poteva certamente lamentare che il traffico di ██████ derivasse in gran parte dall'acquisto dalle campagne di Google, come viceversa avvenuto nel presente giudizio, in cui ha contestato ad ██████ *“di avere acquistato parole chiave su AdWords che non avevano nulla a che fare e che costavano poco”*, essendo a conoscenza del meccanismo con cui operava ██████ ed avendo essa stessa incoraggiato l'acquisto di campagne AdWords.

La convenuta dunque, era a conoscenza del *business* di ██████ nonché degli aumenti di click che nel corso del tempo si erano avvicinati per mezzo delle campagne pubblicitarie AdWords, da essa stessa sollecitate, anche con riferimento a più Paesi. A dimostrazione dell'andamento dei rapporti contrattuali, si veda, a titolo esemplificativo, il doc. 11.1, email datata 24 gennaio 2012 nella quale si fa riferimento all'implementazione di campagne AdWords per aumentare il numero di click. Ancora, l'invio delle *landing-page*, la fornitura di tutte le informazioni per poter verificare, visionare e controllare il funzionamento del sistema e delle modalità di visualizzazione delle pagine “lato utente”.

Le risposte di ██████ sono sempre tempestive, immediate ed esaurienti con riguardo a tutti i profili richiesti, indicando le campagne AdWords e i mercati sui quali puntava maggiormente. Si conformava alle richieste e ai suggerimenti, vd. doc. 11.3 del 22 ottobre 2012, comunicando costantemente le campagne AdWords che avevano contribuito a un maggior incremento del numero di click e visualizzazioni.

In definitiva, il quadro documentale ha fatto emergere, non solo un rapporto di forza e uno squilibrio a danno di ██████ – oltre al profilo di una vera dipendenza economica di cui si



dirà *infra* –, ma un’ esecuzione del contratto secondo buona fede da parte di ██████ attiva e collaborativa sotto i più diversi profili, per tutta la durata del rapporto giuridico.

**7. Il recesso abusivo di Google dal contratto AdSense .** Ricostruita la natura e le modalità concrete di conduzione delle rispettive attività imprenditoriali, rilevanti per inquadrare nell’alveo della illiceità e contrarietà a buona fede la condotta di Google, si viene ora alle modalità di esercizio del recesso da parte di quest’ultima all’inizio dell’anno 2013.

**7.1.** L’art. 7 del contratto AdSense, rubricato “*Risoluzione; Cancellazione*”, prevede il diritto, attribuito ad entrambe le parti, di sciogliere il vincolo contrattuale per qualsiasi motivo e senza preavviso. In particolare, per il contraente partner del servizio (nel caso di specie ██████ v’è la possibilità di sciogliere il rapporto inviando una comunicazione all’indirizzo [adsense-it@google.com](mailto:adsense-it@google.com), con effetto a partire da dieci giorni successivi all’invio della detta comunicazione. Quanto a Google, essa “*potrà, in qualsiasi momento, terminare tutto o parte del Programma, risolvere il presente Contratto o sospendere o terminare, la partecipazione di una qualsiasi Proprietà in tutto o parte del Programma*”.

Alla luce dei fatti sopra emersi, tenuto conto della posizione di forza di Google e delle modalità con cui essa è receduta dal contratto, la condotta tenuta da Google durante l’esecuzione del contratto è da qualificare contraria a buona fede, oltre che illecita ai sensi dell’art. 9 L n 192/1998.

E’ ben vero che nei contratti a tempo indeterminato il recesso è consentito, rispondendo all’esigenza di evitare la perpetuità del vincolo obbligatorio, ma ciò non è determinante per escludere l’ illiceità della condotta, quando il recesso non sia conforme a buona fede, per le modalità con cui sia posto in essere. Ciò che assume allora carattere decisivo nel presente giudizio non è stabilire se fosse consentito recedere, ma se il recesso sia avvenuto in conformità a buona fede, giacché la buona fede deve presiedere ogni fase del contratto, accompagnandolo nel suo intero svolgimento, dalla formazione all’esecuzione allo scioglimento.

**7.2. La nullità ex art. 1341 c.c. della clausola contrattuale relativa al recesso ad nutum**  
Quanto, invece, alla invocata nullità ex art. 1341 c.c., poiché la clausola contrattuale prevedeva il recesso *ad nutum* a favore di entrambe le parti, non necessitava di approvazione specifica ex art. 1341 c.c (Cass. 6314/2006).



**7.3. Abuso del diritto.** Come reiteratamente affermato dalla Suprema Corte, la buona fede è espressione del dovere di solidarietà fondato sull'art. 2 Cost., che impone a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio di agire nell'ottica di un bilanciamento degli interessi vicendevoli, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di norme specifiche. La sua violazione, pertanto, costituisce di per sé inadempimento e può comportare l'obbligo di risarcire il danno che ne sia derivato (v. anche S.U. 15.11.2007 n. 23726; Cass. 22.1.2009 n. 1618; Cass. 6.6.2008 n. 21250; Cass. 27.10.2006 n. 23273; Cass. 7.6.2006 n. 13345; Cass. 11.1.2006 n. 264).

Il criterio della buona fede costituisce per il giudice uno strumento finalizzato al controllo - anche in senso modificativo o integrativo - dello statuto negoziale; e ciò quale garanzia di contemperamento degli opposti interessi (v. S.U. 15.11.2007 n. 23726 ). I principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione e nell'interpretazione dei contratti, di cui agli art. 1175, 1366 e 1375 c.c., rilevano sia sul piano dell'individuazione degli obblighi contrattuali, sia su quello del bilanciamento dei contrapposti interessi delle parti; sotto il primo profilo, essi impongono alle parti di adempiere obblighi anche non espressamente previsti dal contratto o dalla legge, ove ciò sia necessario per preservare gli interessi della controparte; sotto il secondo profilo, consentono al giudice di intervenire anche in senso modificativo o integrativo sul contenuto del contratto, qualora ciò sia necessario per garantire l'equo contemperamento degli interessi delle parti e prevenire o reprimere l'abuso del diritto (Cass. 20106/2009; 13580/2015).

In ipotesi, poi, di comprovata disparità di forze fra i contraenti, la verifica giudiziale del carattere abusivo o meno del recesso deve essere più ampia e rigorosa, e può prescindere dal dolo e dalla specifica intenzione di nuocere ( Cass.13580/2015).



Il recesso *ad nutum* esercitato da Google senza alcuna, specifica contestazione nei confronti di ██████ senza né preavviso né giustificazione, tenuto conto della posizione di forza di Google e della dipendenza economica di ██████ è da considerarsi illegittimo, avendo violato le più basilari regole di correttezza nei rapporti tra privati. Google è receduta *ad nutum*, senza spiegazioni, senza concedere un congruo termine per ricercare nuovi partner commerciali sul mercato e, addirittura, ciò va sottolineato, trattenendo illecitamente una rilevante somma, esercitando una forma di autotutela privata non contemplata dall'ordinamento e, di fatto, impedendo ad ██████ di continuare a operare. Google ha abusato della sua posizione di forza, imponendo sacrifici sproporzionati alla controparte e agendo con arbitrio.

Tale condotta, consistente non solo nel recedere, ma altresì nel trattenere somme indispensabili per la sopravvivenza di ██████ è di particolare gravità e configura un abuso del diritto. *“Si ha abuso del diritto quando il titolare di un diritto soggettivo, pur in assenza di divieti formali, lo eserciti con modalità non necessarie ed irrispettose del dovere di correttezza e buona fede, causando uno sproporzionato ed ingiustificato sacrificio della controparte contrattuale, ed al fine di conseguire risultati diversi ed ulteriori rispetto a quelli per i quali quei poteri o facoltà furono attribuiti. Ricorrendo tali presupposti, è consentito al giudice di merito sindacare e dichiarare inefficaci gli atti compiuti in violazione del divieto di abuso del diritto, oppure condannare colui il quale ha abusato del proprio diritto al risarcimento del danno in favore della controparte contrattuale, a prescindere dall'esistenza di una specifica volontà di nuocere, senza che ciò costituisca una ingerenza nelle scelte economiche dell'individuo o dell'imprenditore, giacché ciò che è censurato in tal caso non è l'atto di autonomia negoziale, ma l'abuso di esso”* ( Cass cit. 18/09/2009).

A ciò aggiungasi, come detto, che un'interruzione così improvvisa dei rapporti, priva di giustificazioni nei confronti di un soggetto ad esso “funzionalmente dipendente”, doveva essere adeguatamente considerata dalla convenuta, la quale avrebbe potuto limitare, in ossequio a principi di correttezza e buona fede, gli effetti distruttivi che una scelta di tal fatta avrebbe comportato sul *core business* dell'attrice.



Dunque è la causazione di un ingiustificato e sproporzionato sacrificio alla controparte contrattuale, certamente prevedibile da parte di Google, a integrare l'abusivo esercizio del proprio diritto, specie considerando le modalità concrete con cui il potere di recesso è stato esercitato.

Ricorrono qui gli elementi costitutivi dell'abuso del diritto : 1) la titolarità di un diritto soggettivo in capo ad un soggetto; 2) la possibilità che il concreto esercizio di quel diritto possa essere effettuato secondo una pluralità di modalità non rigidamente predeterminate; 3) la circostanza che tale esercizio concreto, anche se formalmente rispettoso della cornice attributiva di quel diritto, sia svolto secondo modalità censurabili rispetto ad un criterio di valutazione, giuridico od extragiuridico; 4) la circostanza che, a causa di una tale modalità di esercizio, si verifichi una sproporzione ingiustificata tra il beneficio del titolare del diritto ed il sacrificio cui è soggetta la controparte ( Cass. ult. cit.).

**7.5. Le difese di Google.** Google si è difesa deducendo la giusta causa del recesso in quanto, a suo dire, [REDACTED] aveva posto in essere una serie di violazioni contrattuali, aventi ad oggetto il collegamento con siti per adulti e la realizzazione di click invalidi.

Con riguardo alla contestazione di Google relativa al contenuto per adulti, già si è visto che, come emerge dalla lettura complessiva degli scambi di email risalenti al gennaio 2013, essa non ha avuto alcun rilievo, poiché a fronte della richiesta di adeguamento da parte della convenuta, l'attrice con estrema tempestività aveva ottemperato a tutte le richieste prospettate. La circostanza è stata altresì ammessa nel corso del giudizio, tanto che la convenuta ha fatto riferimento a una successiva missiva, sub doc. 10, al fine di individuare la fonte del recesso.

Leggendo alcuni passi della email in questione, si evince invero come Google non abbia fornito alcuna specifica motivazione, se non limitandosi genericamente a formule stereotipate e generiche indicazioni di atti non validi: “[...] abbiamo rilevato attività non valide sul suo sito e il suo account è stato disattivato. Ci sono dei limiti alla quantità di informazioni che possiamo sulla specifica violazione che interessa il suo caso [...]” e ancora: “ci sforziamo di creare un ecosistema online vantaggioso per publisher, inserzionisti e utenti. Per questo motivo, a volte dobbiamo intervenire nei confronti di



*account che mostrano un comportamento verso utenti o inserzionisti che può incidere negativamente sulla percezione complessiva dell'ecosistema".*

Dalla corrispondenza emerge, poi, che per diversi giorni ██████ abbia continuato a chiedere informazioni e spiegazioni, senza ricevere alcuna motivazione, se non quella dell'impossibilità di fornirle per ragioni di *policy* aziendale, consigliando la promozione di un ricorso interno, e solo dopo, ricorrere all'ufficio legale di Google.

All'esito di tale ricorso peraltro, la situazione non è mutata, poiché nella comunicazione di conclusione del procedimento, sub doc. 11 convenuto, neppure sono state fornite valide ragioni, né tantomeno è stata data l'opportunità ad ██████ di adeguarsi o conformarsi a presunte e non chiare regole di condotta.

Il quadro complessivo non lascia dubbi su un comportamento della convenuta Google poco trasparente, ma certamente al di fuori del quadro dei principi generali che il nostro ordinamento positivo impone e che l'autonomia negoziale non può derogare.

Solo nel corso del giudizio, Google ha contestato la violazione di regole, definite dalla stessa "arbitraggio", attribuendo ad ██████ un comportamento consistente nel generare la gran parte del proprio traffico tramite "l'acquisto di parole chiave su AdWords che costavano poco" - circostanze ben note a Google e sollecitate da lei stessa - e poi reindirizzare gli utenti sulla propria pagina, con già evidenziate le pubblicità AdSense.

La convenuta ben sapeva quale fosse l'esatto *modus operandi* della convenuta e ne sono prova le numerose email tra ██████ e il personale di Google, nelle quali si dava atto del modo di fare business della prima, e nelle quali venivano trasmesse le pagine di atterraggio che ██████ aveva predisposto per gli utenti.

I ricavi generati dall'esecuzione del contratto AdSense rappresentavano l' unica fonte di lucro per ██████.

Google è dunque receduta senza giusta causa, senza aver fornito alcuna motivazione, pur consapevole dei rapporti di forza e di sopravvivenza instaurati con ██████ e quel che è peggio, trattenendo importi rilevanti, se non essenziali ad ██████ per la prosecuzione della sua attività.



La sua condotta abusiva e contraria a buona fede è stata enormemente aggravata dall'aver trattenuto, in totale discrezionalità e priva di giustificazione, le ingenti somme relative alle mensilità di dicembre 2012 e gennaio 2013.

Tra l'altro, gli importi relativi alle mensilità precedenti alla risoluzione arbitraria del rapporto erano stati stimati dalla stessa Google, la quale invero nel corso del giudizio, pur affermando l'esistenza di click invalidi, non ha mai proceduto ad una specifica contestazione degli importi da essa stessa quantificati.

L'affermazione di Google di avere restituito gli importi agli inserzionisti, infine, a prescindere dal fatto che non legittima la condotta di trattenerli arbitrariamente a danno di ██████████ comunque non è neppure provata, non essendo di certo prova idonea il documento prodotto a tal fine, sub 26.

*8. L'abuso di dipendenza economica.* Sebbene la condotta tenuta da Google recedendo dal contratto integri abuso di un diritto potestativo esercitato oltre i limiti e i presidi posti e imposti dall'ordinamento nazionale, la fattispecie in questione costituisce anche un vero e proprio "caso di scuola" di abuso di dipendenza economica ai sensi dell'art. 9, l. 192/1998, in particolar modo nella parte in cui prevede "il rifiuto di vendere o il rifiuto di comprare e la interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto".

A norma dell'art. 9 della suddetta legge, che è estrinsecazione della clausola di buona fede, si considera dipendenza economica la situazione in cui un'impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un'altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi. La posizione di dipendenza è valutata tenendo conto anche della reale possibilità per la parte che abbia subito l'abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti. La situazione di dominio non è sanzionata di per sé, ma solo se si tramuti nell'eccessivo squilibrio di diritti ed obblighi a carico dell'impresa più debole.

L'abuso di dipendenza economica prevista dal menzionato art. 9, pur contenuto nell'ambito della disciplina della subfornitura, è espressione del principio di buona fede ed è applicabile a tutti i rapporti tra imprese ( Cass n 24906/2011). Essa presuppone la situazione di dipendenza economica di un'impresa cliente nei confronti di una sua fornitrice e l'abuso che di tale situazione venga fatto, determinandosi un rilevante squilibrio di diritti ed obblighi.



Nella fattispecie *de qua*, ■■■■■ si trovava in completa posizione di dipendenza economica rispetto a Google come si evince dallo squilibrio di diritti ed obblighi a favore di Google, risultante sia dal contenuto delle clausole contrattuali che dalla corrispondenza, e dal carattere di esclusività del rapporto di ■■■■■ con Google, dalla composizione del fatturato e dei ricavi derivanti esclusivamente da Google, tanto da essersi azzerato dopo il recesso di Google ( cfr bilancio esercizio 2012).

Google ha abusato di tale dipendenza, imponendo condizioni gravose, interrompendo arbitrariamente le relazioni contrattuali in atto e, addirittura, trattenendo importi scaduti che avrebbe dovuto versare a titolo di corrispettivo; importi che non solo erano oggettivamente ingenti, ma essenziali ad ■■■■■ per la prosecuzione dell'attività.

Lo scioglimento, così repentino nelle modalità in cui è stato attuato, unitamente al mancato versamento dei corrispettivi ad essa dovuti, hanno impedito ad ■■■■■ di reperire sul mercato in tempi utili delle alternative soddisfacenti.

**9. L'allegazione dell'abuso di posizione dominante.** Quanto infine, all'allegazione attorea di una fattispecie d'illecito antitrust, il Collegio ritiene che l'abuso di posizione dominante sia interamente assorbito dalle diverse qualificazioni dell'illecito già riconosciute e accertate *supra*.

**10. La condanna di Google alla restituzione degli importi trattenuti.** Accertata l'arbitraria interruzione del rapporto, nonché l'abuso di dipendenza economica, accertato altresì l'inadempimento contrattuale di Google per non avere versato ad ■■■■■ a titolo di corrispettivo importi contrattualmente previsti per le mensilità precedenti lo scioglimento del contratto, la medesima è condannata, a tale titolo, al versamento in favore di ■■■■■ delle somme di euro 334.700,95, ed Euro 168.700,00, per complessive euro 503.400,95, oltre interessi di cui al DLgs n 231/2002 a decorrere dalle rispettive date di scadenza al saldo ( dicembre 2012 e gennaio 2013).

Già si è detto che l'entità degli importi è stata determinata dalla stessa Google, secondo i discrezionali poteri ad essa attribuiti dall'art. 12 del contratto. Di nessun pregio è la difesa di Google di non potere corrispondere l'importo ad ■■■■■ in quanto interamente restituito agli inserzionisti, non solo perché tale circostanza non è provata, ma anche perché sarebbe



comunque irrilevante, non escludendo l' illegittimità della condotta per avere trattenuto arbitrariamente somme a danno di [REDACTED]

**11. La condanna generica di Google al risarcimento del danno causato dalla arbitraria interruzione del rapporto contrattuale AdSense.** Accertata l'arbitraria interruzione dal contratto AdSense abusando della posizione di dipendenza economica di [REDACTED] e in generale della condotta tenuta in violazione della clausola di buona fede, aggravata dal fatto di avere altresì trattenuto importi ingenti ed indispensabili ad [REDACTED] per proseguire l'attività, Google è tenuta a risarcire i danni da essa cagionati, rendendosi necessario, a tale fine, l'espletamento di una CTU, peraltro già richiesta dall'attrice nel giudizio; danni che verranno quantificati nel prosieguo del giudizio, come da separata ordinanza di rimessione sul ruolo ( cfr. Cass 9404/2011; Cass 15686/2005).

**12. La domanda riconvenzionale di Google relativa al contratto AdSense.** Quanto alla domanda riconvenzionale di Google avente ad oggetto la restituzione degli importi percepiti da [REDACTED] negli anni precedenti, tale questione deve ritenersi assorbita dalle considerazioni di cui sopra, circa l'arbitraria interruzione delle relazioni commerciali abusando della dipendenza economica e, più in generale, la condotta contraria a buona fede posta in essere da Google nella fase di esecuzione e scioglimento del vincolo e quindi, la relativa domanda va rigettata.

Peraltro, non va sottaciuto che la natura del rapporto giuridico, ad esecuzione continuata, avrebbe impedito alla domanda riconvenzionale, persino in caso di accoglimento, di produrre effetti retroattivi.

**13. La nullità della clausola contrattuale concernente la limitazione di responsabilità di Google.** La clausola 11.3. del contratto AdSense prevede che la responsabilità di Google non possa "eccedere il 125% dell'ammontare netto corrisposto da Google ad [REDACTED] negli ultimi 12 mesi immediatamente precedenti la prima data in cui la responsabilità è sorta".

**13.1.** La clausola è nulla in quanto prevede in favore della parte che ha predisposto le condizioni di contratto una limitazione di responsabilità senza specifica approvazione per iscritto ai sensi dell'art. 1341 secondo comma c.c. Si è già visto, invero, che i contratti in oggetto sono stati stipulati a mezzo di moduli predisposti da Google per disciplinare in modo uniforme determinati rapporti contrattuali, soggetti alla disciplina di cui agli artt. 1341



e 1342 c.c. La clausola del contratto Adsense, concernente la limitazione di responsabilità, è vessatoria e, non essendo stata specificamente sottoscritta, è quindi nulla.

**13.2.** L'eccezione formulata dalla convenuta d'inammissibilità della domanda di nullità della detta clausola contrattuale non è fondata.

E' ben vero che la domanda di nullità è stata per la prima volta formulata dall'attrice con la memoria ex art. 183 sesto comma n 1 c.p.c. e cioè nel termine consentito per emendare le domande. Tuttavia nel caso in esame non assume alcun rilievo discettare di *mutatio libelli* vietata ovvero di *emendatio* consentita, in quanto la domanda di accertamento della nullità è ammissibile anche successivamente alle preclusioni per le attività assertive ed, altresì, istruttorie, poiché la nullità del contratto è rilevabile *ex officio*. Le sezioni unite hanno composto il contrasto giurisprudenziale riguardante la rilevabilità *ex officio* della nullità del contratto nell'ambito del processo promosso per ottenerne la risoluzione, affermando il potere del giudice di rilevare d'ufficio, in base ai fatti allegati e provati o, comunque, emergenti *ex actis*, ogni forma di nullità del contratto di cui fosse stata domandata la risoluzione ( Cass. SU, 12-12-2014, n. 26242; Cass. 7 febbraio 2011, n. 2956; Cass. 20 agosto 2009, n. 18540; Cass. 15 settembre 2008, n. 23674).

Tale potere officioso risponde all'esigenza di tutelare gli interessi generali di una determinata classe di soggetti e altresì interessi coincidenti con valori costituzionalmente rilevanti, quali il corretto funzionamento del mercato (art. 41 Cost.), e l'uguaglianza sostanziale tra contraenti in posizione asimmetrica (art. 3 Cost.).

L'unico limite all'esercizio del rilievo d'ufficio della nullità va rinvenuto nell'obbligo per il giudice di indicare alle parti, dopo averla rilevata, la causa di nullità negoziale, attivando il contraddittorio sulla questione rilevata d'ufficio per tutto il corso del processo ( artt. 111, 2° comma, Cost., 101, 2° comma e 183, 4° comma, c.p.c.).

Ritornando quindi al caso di specie, la nullità non soggiace ai limiti preclusivi previsti per tali attività, è rilevabile anche d'ufficio in ogni fase del processo ed è stata discussa nel contraddittorio.

**14.** *La domanda riconvenzionale di Google relativa al contratto AdWords.* Venendo al contratto AdWords, merita accoglimento la domanda riconvenzionale di Google relativa alla restituzione dell'importo di USD 20.212,28, per l'esecuzione del contratto AdWords.



Pur essendo vero che nel disegno dell'attrice i due contratti operassero in maniera interdipendente, successivamente alla sospensione di AdSense l'attrice aveva scelto di proseguire il contratto sino al luglio 2013, pur potendo recedere dal rapporto con AdWords, di talché deve essere condannata a corrispondere i pagamenti ancora insoluti.

Essendo emerso nel giudizio che Google avesse trattenuto già una parte del suo credito a fronte del deposito versato da [REDACTED] al momento della stipula, a seguito di una espressa richiesta di imputare la somma in deposito al debito residuo, sub doc. 13 convenuta, la società attrice [REDACTED] deve essere condannata a restituire l'importo residuo, quantificato da Google in USD 20.212,28 al tasso di cambio vigente alla data del pagamento effettivo, oltre agli interessi ex d.lgs. 231/2002 dalla scadenza delle fatture al saldo.

**15. Sulla domanda di [REDACTED] di restituzione del deposito cauzionale nell'ambito del contratto AdWords.** Le considerazioni che precedono determinano il rigetto della domanda di [REDACTED] di restituzione del deposito cauzionale, poiché: 1) il contratto ADWord è proseguito per espressa volontà di [REDACTED] che, pur potendo recedere, ha scelto di non farlo, per continuare a ricevere la pubblicità di Google tramite il servizio AdWords. 2) La somma data da [REDACTED] a titolo di deposito cauzionale è stata trattenuta da Google su espressa richiesta di [REDACTED] la quale, come è documentalmente provato, ha chiesto di "utilizzare il credito in deposito presso Google per pagare alcune fatture" ( cfr doc 13 convenuta).

**16. Sulla rimessione della causa sul ruolo.** Accertati la responsabilità contrattuale per violazione del dovere di buona fede e l'abuso di dipendenza economica e condannata Google al risarcimento dei danni (v. *supra* § 11), la causa è rimessa sul ruolo, come da separata ordinanza, per la quantificazione dei danni, rendendosi necessario l'espletamento di una CTU ( cfr. Cass 9404/2011).

**17. Le spese del giudizio.** Essendo emessa una sentenza non definitiva, le spese del presente giudizio vanno liquidate all'esito del giudizio di merito (Cass. n. 28467/ 2013; cass SU n 711/ 1999; cass SU 9441/2011).

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia d'Impresa – A –, non definitivamente pronunciando sulle domande proposte da [REDACTED] **S.R.L.** nei confronti



di **GOOGLE IRELAND LTD** e, in via riconvenzionale, da Google nei confronti di [REDACTED] così provvede:

- accertato l'inadempimento contrattuale di Google con riguardo al contratto AdSense, condanna Google al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 503.400,95, oltre interessi ex Dlgs n 231/2002 decorrenti dalla scadenza dei rispettivi pagamenti, di Euro 334.700,00 ed Euro 168.700,00, al saldo.
- Accerta la nullità della clausola 11.3. del contratto AdSense che prevede la limitazione di responsabilità a favore di Google.
- Accertati la responsabilità contrattuale per violazione del dovere di buona fede e l'abuso di dipendenza economica, condanna Google al risarcimento dei danni da quantificarsi nel seguito del giudizio, come da separata ordinanza di rimessione della causa sul ruolo.
- In accoglimento della domanda riconvenzionale di Google di accertamento del diritto al corrispettivo relativo al contratto AdWords, condanna [REDACTED] a versare a Google l'importo di USD 20.212,28 al tasso di cambio vigente alla data del pagamento effettivo, oltre agli interessi ex d.lgs. 231/2002 dalla scadenza delle fatture al saldo.
- Rigetta le ulteriori domande riconvenzionali proposte da Google.
- Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
- Spese al definitivo

Così deliberato in Milano, nella camera di consiglio del 5 maggio 2016

Il Giudice Relatore

dott.ssa Silvia Giani

Il Presidente

dott.ssa Marina Anna Tavassi

